

Definizione caratteristiche tesserino hobbista e modalità di rilascio e di restituzione.

1. Sono considerati hobbisti ai sensi dell'art. 8 ter della l.r. 6/2000, introdotto dall'art. 26 della l.r. n. 10/2013, gli operatori non professionali, anche provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea, che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo del tutto sporadico e occasionale, merci di modico valore, ivi comprese le opere del proprio ingegno e creatività, che non superano il prezzo unitario di euro 250,00.
2. Gli hobbisti possono operare sia nei mercati o fiere allo scopo istituiti dal Comune oppure nei mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo. Il Comune, nel regolamento di cui all'art. 13 della l.r. 6/2000, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.
3. Per esercitare l'attività di hobbista l'operatore non professionale deve essere munito di un tesserino di riconoscimento. Il tesserino ha validità annuale, previa vidimazione del Comune che lo ha rilasciato, per un massimo di cinque anni.
4. Il tesserino deve contenere il logo della Regione, la generalità e la fotografia dell'operatore, gli spazi per la vidimazione annuale del Comune che lo ha rilasciato e per la vidimazione delle partecipazioni annuali, la firma del responsabile del Comune e la data di rilascio.
5. Per ottenere il rilascio del tesserino l'operatore fa istanza al Comune dove intende avviare l'attività. L'istanza deve contenere:
 - a) dati anagrafici, residenza, recapito telefonico e codice fiscale o partita IVA del richiedente;
 - b) dichiarazione della qualità di operatore non professionale;
 - c) indicazione della merceologia trattata in conformità alla specializzazione merceologica;
 - d) fotografia;
 - e) dichiarazione del possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 comma 1 del d.lgs. n. 59/2010.
6. Il Comune rilascia il tesserino entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
7. Al termine dei cinque anni di validità del tesserino, l'operatore lo deve restituire al Comune che lo ha rilasciato e per poterne ottenere il rinnovo si applica quanto previsto dal presente articolato e dalle disposizioni normative richiamate.
8. In caso di perdita dei requisiti morali o di perdita della qualifica di non professionale, il Comune che ha rilasciato il tesserino di riconoscimento provvede alla revoca nel rispetto delle modalità previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche e lo comunica ai Comuni che hanno apposto le vidimazioni di competenza.
9. In caso di smarrimento del tesserino l'operatore fa istanza di duplicato al Comune che lo ha rilasciato, allegando una dichiarazione contenente l'indicazione delle manifestazioni cui ha partecipato e la denuncia di smarrimento.